

# **FONDO PENSIONE EULER HERMES ITALIA**

iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1161

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta

del 2 dicembre 2019

## **Premessa**

1. Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del **Fondo Pensione Euler Hermes Italia**, così come previsto dallo Statuto e dall'articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dalla normativa regolamentare in materia.

2. L'aderente, utilizzando il previsto modulo disponibile presso gli uffici del **Fondo Euler Hermes Italia**, secondo la normativa vigente, può richiedere l'anticipazione sulla posizione previdenziale maturata alla fine dell'anno precedente la richiesta, nei seguenti casi:

**A. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche**

**B. Acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli**

**C. Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, relativamente alla prima casa di abitazione**

**D. Ulteriori esigenze dell'aderente**

3. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale; circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni occorre fare riferimento al momento dell'iscrizione anche qualora l'adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").

### **A) SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE E AI FIGLI PER TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE**

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni che richiedano terapie e interventi straordinari, riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche per l'aderente, il coniuge ed i figli. Tale attestazione riveste mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni;

2. in qualsiasi momento, tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, secondo gli stessi limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;
3. per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata alla fine dell'anno precedente;
4. anche per la copertura delle spese accessorie, strettamente connesse alla terapia e/o all'intervento, debitamente giustificate (viaggi, permanenza), anche se sostenute dal familiare che presta assistenza al beneficiario dell'anticipazione;
5. entro 18 mesi dall'effettuazione della spesa o prima dell'effettivo esborso da parte dell'iscritto, a fronte della presentazione di preventivi di spesa emessi dal professionista o dalla struttura sanitaria che provvederà ad effettuare le terapie e/o gli interventi attestati dalla competente struttura pubblica.

**Documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione:**

- a) certificazione in originale rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente (SASN, ASL, etc.) che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli;
- b) copia leggibile di un documento di identità in corso di validità dell'aderente e, se del caso, del coniuge o figlio;
- c) stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- d) preventivi di spesa (compresi quelli relativi alle spese accessorie) rilasciati dal professionista o dalla struttura sanitaria che effettuerà le terapie e/o gli interventi. In tal caso, l'iscritto dovrà comunque inoltrare al Fondo, entro 90 giorni dalla data di esborso delle somme, la documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute;
- e) fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti, in originale o copia, attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati;
- f) il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei componenti del nucleo familiare dell'aderente nel caso di richiesta a favore di questi ultimi (vedi modulo di richiesta anticipazione);
- g) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:
  - attestazione di estinzione del debito della società finanziaria
  - o, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione.

Qualora la società finanziaria negasse l'autorizzazione all'erogazione, il Fondo procederà al disinvestimento dei 4/5 dell'importo dovuto a titolo di anticipazione ed alla conseguente erogazione dell'importo spettante all'iscritto richiedente; il restante 1/5 rimarrà vincolato a

favore dell'istituto mutuante. In caso di rilascio da parte della società finanziaria del conteggio del debito residuo, il Fondo procederà al disinvestimento dell'intero importo dovuto a titolo di anticipazione ed all'erogazione dei 4/5 all'iscritto richiedente e del quinto restante alla società finanziaria;

## **B) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per "acquisto della prima casa di abitazione" per sé o per i figli, realizzato mediante:

1.1 acquisto da terzi;

1.2 acquisto in cooperativa;

1.3 costruzione in proprio.

L'anticipazione può essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti destinato a "prima casa di abitazione" dell'iscritto o di suo figlio, intendendosi con tale accezione quello di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale per il quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.

2. solo quando l'anzianità di iscrizione al **Fondo Pensione Euler Hermes Italia** - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;

3. per un importo che, nel limite delle spese pattuite o sostenute, non può comunque superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata alla fine dell'anno precedente;

4. tenendo presente che l'importo dell'anticipazione medesima è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;

5. a condizione che tra la data del rogito notarile relativo all'acquisto della prima casa di abitazione e la richiesta di anticipazione non siano trascorsi più di 18 mesi; nel caso in cui la citata data del rogito sia anteriore alla data della richiesta di più di 18 mesi, l'anticipazione può essere concessa, senza limitazioni temporali, solo in presenza di mutuo ipotecario acceso in occasione dell'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

6. per acquisizioni delle pertinenze di immobili limitatamente a una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), che siano destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, purché contestuale all'acquisto dell'abitazione principale. E' necessario presentare certificati catastali da cui risultino le condizioni sopra indicate;

7. per acquisizioni della sola nuda proprietà di un immobile qualora, sulla base della documentazione prodotta, l'immobile stesso risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale;

**Documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione:**

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'aderente o il figlio abbia stabilito o intenda stabilire, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza ovvero risulta destinata a sua dimora abituale;

- l'aderente, o il figlio (nel caso di acquisto per quest'ultimo), non risultino titolari esclusivi ovvero in comunione legale con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è sito l'immobile acquistato;

- l'aderente, o il figlio (nel caso di acquisto per quest'ultimo), non siano titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni previste dall'art. 1, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull'Imposta di Registro (TUIR).

b) copia leggibile di un valido documento di identità dell'aderente e, se del caso, del figlio;

c) in caso di richiesta a favore dei figli:

1. stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;

2. consenso al trattamento dei dati personali (vedi modulo di richiesta anticipazione) debitamente firmato dal figlio o, se minorenne, dall'avente diritto.

d) in caso di richiesta a favore dei figli minori:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale venga esplicitato che la prima casa di abitazione sarà/è concretamente intestata al figlio minore;

2. la certificazione che il figlio minore ha la capacità giuridica di sottoscrivere il rogito con precisazione dell'autorizzazione eventualmente emessa dal competente Tribunale.

e) in aggiunta alla documentazione indicata ai punti precedenti, con riferimento a ciascuna di cui al punto 1 occorre presentare:

**A. in caso di acquisto da terzi:**

- originale o copia autenticata dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione di compravendita (rogito). Se il rogito è stato stipulato con un anticipo superiore a 18 mesi dalla data della richiesta e con esso è stato acceso un contratto di mutuo, è necessario

produrre la copia del contratto di mutuo e l'attestazione, da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo, dell'importo residuo del mutuo alla data della richiesta dell'anticipazione;

- se non è ancora stato stipulato il rogito notarile, originale o copia autenticata del contratto preliminare di compravendita. In tal caso l'aderente dovrà:

1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all'aderente e si impegna a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell'atto;

*oppure*

2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice e si impegna a consegnarglielo solo all'atto della stipula;

*oppure*

3. indicare al Fondo la data presunta del rogito, la data in cui autorizza lo smobilizzo delle quote da anticipare e le coordinate bancarie della parte venditrice. Il Fondo consegnerà all'aderente una lettera di impegno ad erogare l'anticipazione con un bonifico direttamente alla parte venditrice, entro 15 giorni dalla presentazione del rogito.

#### **B. in caso di assegnazione di alloggio in cooperativa:**

- originale o copia autenticata dell'atto di assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio da parte della cooperativa o, se ancora non intervenuto, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell'aderente (o del figlio), le caratteristiche ed il valore dell'unità immobiliare prenotata, quale emerge dalla delibera del CdA della cooperativa, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; il tutto con l'impegno a produrre copia autentica dell'atto definitivo di assegnazione entro 90 giorni dalla data di notifica di tale atto. In tal caso l'aderente dovrà:

1. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato all'aderente e si impegna a consegnarglielo 15 giorni lavorativi prima della data di stipula dell'atto;

*oppure*

2. presentare una dichiarazione del notaio che stipulerà il rogito, in cui il professionista manifesta la disponibilità ad accettare la consegna da parte del fondo di un assegno circolare intestato alla parte venditrice e si impegna a consegnarglielo solo all'atto della stipula;

***oppure***

3. indicare al Fondo la data presunta del rogito, la data in cui autorizza lo smobilizzo delle quote da anticipare e le coordinate bancarie della parte venditrice. Il Fondo consegnerà all'aderente una lettera di impegno ad erogare l'anticipazione con un bonifico direttamente alla parte venditrice, entro 15 giorni dalla presentazione del rogito.

**C. in caso di costruzione in proprio:**

- copia dell'atto di provenienza del terreno (documento attestante la proprietà);
- o copia del certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale avente data e protocollo non copia del certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente che è stato presentato all'ufficio tecnico comunale avente data e protocollo non anteriore a 18 mesi dalla richiesta, ovvero autocertificazione attestante la data della chiusura dei lavori;
- le fatture o ricevute in regola con la normativa fiscale che attestino le spese sostenute per la costruzione dell'immobile (ad es. progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori, oneri di urbanizzazione, etc.). Qualora il certificato di fine lavori e collaudo del tecnico incaricato dal committente o l'autocertificazione riporti una data antecedente a 18 mesi dalla richiesta e sia stato acceso un contratto di mutuo, è necessario produrre la copia del contratto di mutuo e l'attestazione, da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo, dell'importo residuo del mutuo alla data della richiesta dell'anticipazione;

f) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:

- attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,

oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,

- l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente.

In ogni caso, l'aderente dovrà far pervenire al Fondo copia autentica dell'atto di compravendita entro 90 giorni dalla sottoscrizione del rogito.

### C. RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

L'anticipazione è connessa alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli destinato a prima casa di abitazione. Gli interventi devono essere documentati come previsto dalla normativa stabilita dall'art. 1, comma 3, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal Decreto del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini dell'ottenimento delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

1. Tale anticipazione può essere richiesta per:

1.1 interventi di **manutenzione ordinaria**, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (lett. a D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

1.2 interventi di **manutenzione straordinaria**, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso (lett. b, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

1.3 interventi di **restauro e di risanamento conservativo**, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (lett. c, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

1.4 interventi di **ristrutturazione edilizia**, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (lett. d, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

2. solo quando l'anzianità di iscrizione al **Fondo Pensione Euler Hermes Italia** - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;

3. per un importo che, nel limite delle spese preventivate o sostenute, non può superare la misura percentuale del 75% della posizione maturata alla fine dell'anno precedente;



4. tenendo presente che l'importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile, da parte degli aventi diritto, ricorrendone i presupposti di legge;

5. a condizione che la richiesta di anticipazione sia presentata non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla data di fine lavori o, nel caso in cui i lavori non siano terminati, dalla data di inizio lavori, a condizione che l'anzianità richiesta al precedente punto 2 sia maturata alla data dell'inizio dei lavori.

***Documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione:***

a) atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento;

b) copia leggibile di un valido documento di identità dell'aderente e, se del caso, del figlio;

c) in caso di richiesta a favore dei figli:

- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- consenso al trattamento dei dati personali (vedi modulo di richiesta anticipazione) debitamente firmato dal figlio o, se minorenni, dall'avente diritto.

d) fatture o ricevute delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, in regola con la normativa fiscale e relative copie delle disposizioni di pagamento. Le spese dovranno essere state sostenute (data pagamento) entro i 18 mesi antecedenti la richiesta o, in caso di lavori conclusi, entro i sei mesi successivi alla data fine lavori. In caso di presentazione di preventivi, il richiedente deve far pervenire al Fondo Pensione le fatture con dettaglio delle spese sostenute e la copia dei bonifici, entro e non oltre 90 giorni dalla loro emissione;

e) autocertificazione debitamente compilata (vedi modulo di richiesta anticipazione);

f) eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio;

g) nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio" notificati al Fondo:

- attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,

oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,

- l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

**In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all'erogazione all'aderente, il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l'importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all'iscritto richiedente.**

#### **D) ANTICIPAZIONE PER “ULTERIORI ESIGENZE DELL’ADERENTE”**

Tale anticipazione può essere richiesta:

1. per qualsiasi ulteriore esigenza dell’aderente;
2. solo quando l’anzianità di iscrizione al Fondo Pensione Euler Hermes - comprensiva anche degli eventuali periodi di partecipazione ad altre forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente (per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale) - sia almeno pari ad otto anni;
3. inviando unitamente al modulo di richiesta la copia leggibile di un valido documento di identità;
4. per un importo che, rispetto alla posizione maturata alla fine dell’anno precedente, non può superare la misura percentuale del 30%;
5. tenendo presente che l’importo della medesima anticipazione è cedibile, pignorabile e sequestrabile da parte degli aventi diritto, ricorrendo i presupposti di legge;
6. nel caso in cui l’aderente abbia stipulato contratti di “cessione del quinto dello stipendio” notificati al Fondo:
  - attestazione di estinzione del debito della società finanziaria,oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere,
  - l’autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all’erogazione dell’anticipazione direttamente all’aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

**In assenza di attestazione di estinzione o di autorizzazione all’erogazione all’aderente, il Fondo provvederà alla liquidazione in via prioritaria alla società finanziaria di quanto alla stessa è dovuto secondo la normativa vigente; l’importo residuo, qualora esistente, verrà accreditato all’iscritto richiedente.**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Le richieste di anticipazione predisposte sull’apposita modulistica (disponibile sulla intranet aziendale, presso gli uffici del Fondo e nell’area riservata) e corredate dalla documentazione richiesta, possono essere consegnate direttamente al Fondo oppure essere trasmesse, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna fattispecie, a mezzo lettera anticipata via *email*, ai seguenti recapiti:

**Fondo pensione Euler Hermes Italia**  
**Via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139 Roma**  
[fondo.pensione@eulerhermes.com](mailto:fondo.pensione@eulerhermes.com)

2. La procedura di anticipazione si intende definita solo al momento della presentazione di tutta la documentazione richiesta per le singole fattispecie. Nel caso in cui la documentazione prodotta dall'aderente non risulti completa, il Fondo provvederà ad inviare apposita comunicazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione presentata, l'anticipazione viene erogata entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda completa di ogni documento necessario. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura, con conseguente rimborso di somme indebitamente percepite; in tal caso all'iscritto si fa anche carico di espletare la procedura necessaria per ottenere il rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata all'erario.

4. L'anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

5. La richiesta di anticipazione può essere reiterata nel tempo, anche per la medesima tipologia (spese sanitarie, prima casa, ulteriori esigenze), purché l'ammontare complessivo delle somme percepite a titolo di anticipazione non ecceda il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo erogato dal Fondo verrà ridotto entro il limite consentito. In caso di reiterazione delle richieste di anticipazione "per ulteriori esigenze" si precisa che l'importo complessivo richiesto per tale causale non dovrà superare, nel totale, il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le precedenti anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

6. L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

La suddetta disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".

7. Ai fini del Regolamento, per dichiarazioni sostitutive di certificazioni (c.d. autocertificazione) si intendono le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.